



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 222 del 24/05/2016

TITOLO I
GENERALITA'

Art. 1 - Principi informatori

I principi informatori della Giustizia federale sono enunciati nell'art. 48 dello Statuto.

Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una

dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla loro giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al successivo comma 9. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 8.

Art. 2 - Responsabilità degli Affiliati e dei Tesserati

Gli Affiliati ed i Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.

I dirigenti muniti di legale rappresentanza degli Affiliati sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli Affiliati medesimi.

Gli Affiliati possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta nei casi previsti.

L'ignoranza dei Principi Fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto nonché dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

L'efficacia dei Regolamenti fa data dall'approvazione del C.O.N.I. e se ne presume legale conoscenza dal deposito presso la Segreteria Federale della F.I.G.B.

Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Art. 3 - Responsabilità degli Affiliati in particolare

Gli Affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

Rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere.

Gli Affiliati rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle manifestazioni.

La mancata richiesta della forza pubblica costituisce, in ogni caso, circostanza aggravante.

Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee.

Gli Affiliati potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento risulti che l'Affiliato non ha partecipato all'illecito, lo ha ignorato o che, almeno, sussistono seri dubbi in proposito.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DEL PROCESSOSPORTIVO

Capo I

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 4 - Organi di Giustizia e altri organi dei procedimenti

Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.

Sono Organi di giustizia della FIGB:

- a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) Il Tribunale Federale;
- c) La Corte Federale d'Appello in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva d'Appello.

Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto federale, dallo Statuto del CONI e dal Codice della Giustizia Sportiva, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.

Art. 5 - Attribuzioni

È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 6 - Commissione federale di garanzia

La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della procura generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di Giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) Su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati quali componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e dei componenti dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 1, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Capo II

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

Salvo quanto disposto dall'art. 19 spetta ai tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 23 e 32, l'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale. Le parti possono stare in giudizio personalmente. Dinanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello le parti devono farsi assistere da un difensore avvocato iscritto all'Albo, tranne nella ipotesi in cui il procedimento abbia natura disciplinare, ma non di illecito sportivo, e sia susseguente a deferimento del Procuratore Federale.

Art. 8 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è pari a Euro 100,00 (cento/00) per il giudizio di primo grado e pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il giudizio di secondo grado.

Il contributo per il procedimento è unico anche in caso di più parti ricorrenti e reclamanti, è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile.

Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l’indicazione delle parti.

Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l’invio o il deposito dell’istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.

Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio

Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell’apposito Ufficio istituito presso il CONI, con le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 10 – Poteri degli organi di giustizia

Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva ed all’articolo 48 dello Statuto.

Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.

Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che

dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.

Art. 11 - Condanna alle spese per lite temeraria

Salvo per i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 300 (trecento/00) euro.

Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore federale.

Art. 12 - Comunicazioni

Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa l'istante comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In

ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito internet istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale, con link accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

Art. 13 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione

Il Segretario degli Organi di Giustizia è nominato dal Consiglio Federale su designazione del Presidente in base a criteri di competenza.

Il Segretario assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale ed è coadiuvato dal personale della Segreteria federale.

Il Segretario documenta a tutti gli effetti le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti.

Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto e i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 14 - Sospensione feriale

Il decorso dei termini del procedimento è sospeso di diritto dal 15 luglio al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 15- Astensione

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi, redigendo apposita istanza:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti o, comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza;

Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione obbligatoria decide la Corte Federale di Appello, senza formalità di procedura, quando l'istanza sia stata presentata dal Giudice Sportivo Nazionale, dal Tribunale federale o da un componente della Corte Federale di Appello.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal Presidente della Corte Federale di Appello provvede la Corte stessa presieduta dal componente più anziano.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la dichiarazione di astensione, il Giudice astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

Art. 16- Ricusazione

Può essere ricusato un componente degli Organi giudicanti:

- se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
- se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
- se vi è inimicizia grave tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
- se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
- se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di componente dell'Ufficio del Procuratore Federale.

La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dal Procuratore Federale nelle materie di sua competenza, e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'Organo giudicante; se la causa di ricusazione è sorta od è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'Organo giudicante ricusato, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.

Se è accolta la richiesta di ricusazione, il Giudice ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.

La dichiarazione di riconsazione si considera non proposta quando il Giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

La riconsazione sospende il procedimento sino alla comunicazione della decisione da parte dell'organo giudicante.

Art. 17-Decisione sulla riconsazione

Sulla riconsazione decide:

- La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello in caso di riconsazione di un componente del Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte Federale di Appello in funzione propria in caso di riconsazione di un componente del Tribunale Federale.
- La Corte Federale di Appello in funzione propria, con l'astensione dell'interessato, in caso di riconsazione del Presidente o di un Componente della stessa.

Nell'ipotesi di riconsazione del Presidente della Corte Federale di Appello, competente a decidere è la Corte stessa presieduta dal componente più anziano.

La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.

In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del Giudice che deve sostituire quello riconsato.

Non è ammessa la riconsazione dei Giudici chiamati a decidere sulla riconsazione.

Capo IV

GIUDICI SPORTIVI

Sezione I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 18- Istituzione

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.

I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 19 - Competenza dei Giudici sportivi

Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o degli impianti, e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale.

Art. 20 - Articolazione funzionale e territoriale del

Giudice sportivo nazionale

Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti campionati e le competizioni.

Il Giudice sportivo nazionale è unico e si compone di due componenti, di cui un componente effettivo e un componente supplente, ferma restando la facoltà

riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

E' facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei giudici sportivi .

In caso di nomina di più Giudici Sportivi Nazionali, il Consiglio Federale con il medesimo atto determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

Art. 21- Nomina del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai anche a riposo;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
- g) dottori commercialisti iscritti nell'albo dei relativi consigli dell'ordine.

Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso ricorso alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Art. 22 - Nomina della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione della stessa

I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione.

Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI entro trenta giorni dalla pubblicazione.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il Collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Sezione II

PROCEDIMENTI

Art. 23 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo

I procedimenti innanzi al Giudice sportivo sono instaurati d'ufficio a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali di gara o a seguito di segnalazione del Procuratore Federale o di qualsiasi interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 24 - Istanza degli interessati

L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. Essa può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 25 - Fissazione della data di decisione

Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia che è adottata entro il termine di quindici giorni salvo i procedimenti per illecito sportivo in cui il termine è di sessanta giorni.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, sulla base dei documenti ufficiali di gara, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 26 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 27 - Pronuncia del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia.

Per i fatti indicati nel referto di cui l'arbitro abbia avuto diretta conoscenza non è ammessa la prova contraria.

Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e al procuratore federale e pubblicata.

Art. 28 - Giudizio innanzi alla Corte sportiva di appello

Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte federale di appello in funzione della Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma, In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

Il Presidente della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati che sono stati individuati dal Giudice in primo grado.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

Innanzi alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata nei limiti fissati dalla impugnazione. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

La decisione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro dieci giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Capo V

GIUDICI FEDERALI

Sezione I

NOMINA E COMPETENZA

Art. 29 - Istituzione

Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

Art. 30 - Competenza dei Giudici federali

Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 31 - Nomina negli Organi di Giustizia federale e composizione degli stessi

I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno 5 anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) gli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
- g) dottori commercialisti iscritti nell'albo dei relativi consigli dell'ordine.

I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Tribunale Federale si compone di tre componenti tra cui il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente. La Corte Federale d'appello si compone di sei componenti tra cui il Consiglio Federale individua colui che svolge le funzioni di Presidente.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello giudicano in composizione collegiale. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Sezione II

PROCEDIMENTI

Art. 32 - Avvio del procedimento

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 33 Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura.

Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 34 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 35 - Ricorso della parte interessata

Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.

Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;

- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, ove necessaria alla difesa tecnica, ovvero la sottoscrizione del ricorrente.

Art. 36 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del Coni previsti dalla normativa vigente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 35, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 37 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 38 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale, l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di partecipare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari,

prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 43 co.1 i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla misura cautelare o sull'istanza di proroga del procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di appello federale entro sette gironi. Al reclamo si applica l'art. 42 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo atto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 39 - Intervento del terzo

Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale connessa alla controversia.

L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 40 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale

L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

L'applicazione delle disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva sulla pubblicità delle udienze può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.

Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

Art. 41 - Assunzione delle prove

Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Il Presidente del Tribunale può disporre che la testimonianza sia resa per iscritto nel rispetto del modello predisposto dalla Federazione.

Art. 42 - Giudizio innanzi alla Corte federale di appello

Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura federale, innanzi alla Corte federale di appello.

Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando

l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.

Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40 e 41 del presente Regolamento.

Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 43 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto all'art. 38.

Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello sport.

Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

Il corso dei termini è sospeso:

- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
- d) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello sport.

Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

Art. 44 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Capo VI

PROCURATORE FEDERALE

Sezione I

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

Art. 45 – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.

Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 46 – Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti Generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 21, comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 47 – Attribuzioni del Procuratore federale

Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

I componenti dell'Ufficio del Procuratore federale in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Lo Statuto Federale assicura l'indipendenza del Procuratore federale e dei relativi sostituti.

Sezione II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 48 - Azione del Procuratore federale

Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art.51.

Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 49 - Prescrizione dell'azione

Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Codice della Giustizia Sportiva e qui ripresi.

La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

Fermo quanto previsto al precedente art. 38 comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinaria ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 50 - Astensione

Il Procuratore federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 51 - Svolgimento delle indagini

Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 48, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 52 - Registro dei procedimenti disciplinari

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva e dagli artt. 5 e ss. del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, il Procuratore Federale iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio ogni notizia di infrazione o illecito sportivo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona cui i fatti sono attribuiti.

Art.53 Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura, oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente Federale, il quale, entro i quindici giorni successivi sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dal presente Regolamento.

Art. 53 bis Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.

3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta.

4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

Sezione III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 54 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

Il Procuratore federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

Qualora il Procuratore federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti dal Procuratore federale.

Art. 55 - Rapporti con la Procura Antidoping del coni

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 56 - Rapporti con la Procura generale dello sport

Il Procuratore federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e Affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'articolo 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.

Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.

In ogni caso, il Procuratore federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

Capo VII

REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 57-Revisione e revocazione

Contro le decisioni della Corte di federale appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo VIII

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 58- Tipologia delle decisioni

Gli Organi di giustizia pronunciano decisioni di:

- proscioglimento;
- condanna;
- non luogo a procedere, nel caso in cui non dovessero rilevare nei fatti denunciati violazioni disciplinari, nonché nei casi previsti dagli artt. 49 e 73.

Art. 59 - Circostanze aggravanti

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- aver danneggiato persone o cose;
- aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- aver agito per motivi abietti o futili;
- aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportando dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

- aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri un vantaggio.

Art. 60 - Concorso di circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa, viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 61 - Circostanze attenuanti

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- aver agito in seguito a provocazione;
- essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria od altrui azione;
- l'aver concorso, insieme all'azione od omissione propria del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Art. 62 - Concorso di circostanze attenuanti

Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante, la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa, può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 63 - Valutazione delle circostanze

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 64 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti

di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Se tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti il Giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe stata inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 65- Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni pronunciate dagli Organi di giustizia sono:

- a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
- b) l'ammenda da un minimo di 300 a un massimo di 3.000 Euro, esclusivamente nei confronti degli Affiliati;

- c) la deplorazione, che consiste in un rimprovero scritto rivolto al trasgressore, con diffida a non cadere più nell'errore;
- d) limitatamente alle violazioni concernenti le norme sul doping, si rimanda alle sanzioni previste dalle Norme Sportive Antidoping;
- e) la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a sette anni;
- f) la radiazione, che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale di cui all'art. 10 dello Statuto Federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione di cui al successivo art. 32; alla radiazione consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro o Elenco Federale e Sociale.

Le sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) debbono essere immediatamente comunicate alle Segreterie della E.B.L. e W.B.F., nonché, limitatamente per quelle di cui alla lettera f), al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 66- Dell'Ammonda in particolare

L'ammenda deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza, salvo diverso termine stabilito nel dispositivo della decisione.

All'Affiliato condannato all'ammenda che non provveda al pagamento nei termini di cui sopra, viene sospesa l'efficacia dell'Affiliazione per l'anno in corso, con tutti i conseguenti effetti.

L'Affiliazione non potrà essere rinnovata, al termine dell'annata, se non saranno state in precedenza integralmente saldate le pendenze finanziarie.

Il provvedimento di cui al comma precedente non esonera il condannato dal pagamento delle spese.

Art. 67- Sanzioni accessorie

Alla condanna di cui alla lettera e) del precedente art. 65, può conseguire la sanzione accessoria del divieto a formare coppia o squadra con uno o più

giocatori, anche a tempo indeterminato. In quest'ultima ipotesi, decorsi cinque anni, l'interessato potrà richiedere la revoca del provvedimento alla Corte Federale di Appello con motivata istanza.

Alla condanna definitiva per illecito di gioco seguirà, nei confronti della coppia o della squadra, la sanzione accessoria della esclusione dalla gara in cui si è verificato l'illecito e della restituzione del premio eventuale.

I provvedimenti di deplorazione, ammenda, sospensione e radiazione, una volta divenuti definitivi, sono pubblicati sulla Rivista "Bridge d'Italia"

Art. 68- Recidiva

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento sino a un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2 se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1) e 2) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al n. 3) può essere da un terzo a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art. 69- Tentativo

L'Affiliato o il Tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione punitiva

meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 70- Spese

La soccombenza nel giudizio disciplinare, sia di primo che di secondo grado, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, liquidate nella decisione.

Al condannato alle spese che non provveda al pagamento entro novanta giorni dalla notifica della decisione, viene sospesa la efficacia della Tessera Federale per l'anno in corso e non può essere rilasciata quella per l'anno successivo.

I provvedimenti di cui al comma precedente non esonerano il condannato dal pagamento delle spese.

Art. 71- Inibizione

Durante il tempo della sospensione:

a) l'Affiliato sospeso non può organizzare manifestazioni e gare di bridge, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può

usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti; i suoi Tesserati non possono partecipare ad alcuna gara, torneo o campionato;

b) il Tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività federale né a competizioni patrocinate o organizzate dalla F.I.G.B. e dai suoi Affiliati e comunque da questi ufficialmente riconosciuti, né a qualsivoglia competizione all'estero come sopra ufficialmente organizzata o patrocinata dalle rispettive Federazioni riconosciute; non può, inoltre, nel caso fosse iscritto ad un Albo od un Elenco od un Registro federale, esercitare alcuna attività connessa alla detta iscrizione.

Chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) è automaticamente sottoposto a procedimento disciplinare ed è passibile di sanzione sino alla radiazione.

Capo IX

TERMINI

Art. 72- Computo

Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Capo X

CAUSE ESTINTIVE DELLE INFRAZIONI E DELLE PENE

Art. 73- Amnistia

L'amnistia è un provvedimento di carattere generale, legato ad eventi eccezionali con cui la F.I.G.B. provvede ad estinguere l'infrazione, e, nel caso in cui vi sia stata condanna passata in giudicato, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della sanzione.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'ammnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

La competenza per la concessione dell'ammnistia spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'ammnistia stessa.

Per i giudizi in corso di svolgimento, per le infrazioni coperte da amnistia, l'Organo di giustizia pronuncia decisione di cessazione della materia del contendere.

Art. 74- Indulto

L'indulto è un provvedimento di carattere generale legato ad eventi di particolare rilevanza ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può venire in tutto o in parte condonata ovvero commutata in altra più lieve.

L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.

L'efficacia dell'indulto è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, che è l'Organo competente alla promulgazione, salvo che venga stabilita una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni e obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

Art. 75- Grazia

Il Presidente della Federazione, su istanza dell'interessato, che abbia scontato almeno metà della pena e almeno cinque anni in caso di radiazione, assunte informazioni dal Presidente del Comitato Provinciale del luogo di residenza del richiedente, previo parere del Consiglio Federale, può concedere la grazia.

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato e per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente Federale. Il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero commutarla in altra più lieve; non può peraltro estinguere le sanzioni accessorie, salvo che nello stesso venga altrimenti disposto.

Art. 76- Riabilitazione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo, in presenza delle seguenti condizioni:

che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;

che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta;

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

Il suddetto Organo si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede alla trascrizione nel casellario federale.

Questa, nel termine di 7 giorni, provvede a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

TITOLO III

PROCEDIMENTI EXTRA GIUDIZIALI

Capo I

L'ARBITRATO

Art. 77- Costituzione e composizione del Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie di natura meramente patrimoniale, l'Affiliato o il Tesserato può richiedere la formazione di apposito Collegio Arbitrale, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte e alla Segreteria Federale.

La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'Arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, con l'invito alla parte a procedere alla designazione del proprio Arbitro entro il termine di venti giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

La controparte, nell'atto di designazione del proprio Arbitro, che deve essere parimenti comunicato a mezzo lettera raccomandata, con accettazione

contestuale dell'Arbitro designato, alla parte proponente e alla Segreteria Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.

La parte proponente, nella comunicazione di cui sopra, è tenuta altresì ad indicare uno o più nomi di membri componenti gli Organi di Giustizia e Tecnici di Sorveglianza per l'incarico di Presidente del Collegio.

La controparte è del pari tenuta a fare menzione espressa nella sua comunicazione circa la adesione o meno sui nominativi proposti.

Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di controparte, la Segreteria Federale sottoporrà la questione alla Corte Federale di Appello, che, nei dieci giorni, successivi provvederà alla nomina formale del Presidente del Collegio, confermando quello o uno di quelli prescelti dalle parti, ovvero designandolo autonomamente in caso di disaccordo.

La Corte Federale di Appello provvederà inoltre a nominare d'ufficio anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto nei termini alla designazione.

La parte può farsi assistere da un legale o da un assistente di fiducia, munito di delega.

Le funzioni di Segretario, anche per quanto attiene alla comunicazione della data del procedimento stabilita dal Presidente del Collegio degli Arbitri, saranno espletate dal Segretario Generale della Federazione o da altro funzionario della Segreteria Federale designato dal Presidente stesso.

Art. 78- Procedura, pronunzia del lodo, sostituzione del Presidente o dei Componenti

Il Collegio dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forme, compiendo tutti gli atti d'istruzione ritenuti necessari, e dovrà pronunciare il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio da parte della Corte Federale di Appello; per l'esecuzione andrà depositato, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della Federazione, che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Il lodo è deliberato a maggioranza semplice.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

La motivazione può essere depositata nei dieci giorni successivi a cura del Presidente o dell'estensore indicato nel dispositivo.

Nel caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro; ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Art. 79- Conferimento dell'incarico di Componente del Collegio Arbitrale

L'incarico di componente del Collegio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spettanze sono a carico della parte soccombente.

Le spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte possono essere richieste in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente.

Art. 80- Esecuzione del lodo

Il Presidente della Corte Federale di Appello dispone l'esecuzione del lodo mediante comunicazione alle parti effettuata dalla Segreteria Federale a mezzo raccomandata A.R.

La parte soccombente è tenuta ad adempiere, nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione del lodo.

In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ne ha interesse può richiedere al Presidente della F.I.G.B. di poter eseguire il lodo ricorrendo alla giurisdizione statutale ordinaria.

Capo II

CONFLITTI DI COMPETENZA

Art. 81- Generalità

La Corte Federale di Appello è l'Organo deputato a dirimere i conflitti di competenza che dovessero insorgere tra i vari Organi Federali Centrali e Periferici.

Art. 82- Procedimento

In caso di conflitto, gli atti devono essere rimessi, a cura dell'Organo che ha sollevato l'eccezione, alla Corte Federale di Appello, mediante trasmissione e deposito nella Segreteria degli Organi di Giustizia, che, entro i successivi cinque giorni, provvederà all'inoltro al Presidente della Corte.

Art. 83- Decisione

La decisione, inappellabile, viene depositata nella Segreteria degli Organi di Giustizia, entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte del Presidente della Corte.

La decisione, che dichiara la competenza di un determinato Organo, annulla automaticamente e rende inefficaci, con effetto ex tunc, tutti gli atti posti in essere e le deliberazioni prese da altro Organo incompetente.

TITOLO IV

DIPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84 - Disposizioni finali

Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

Art. 85- Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione da parte del C.O.N.I.